

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989 , n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Vigente al : 19-7-2024

Capo III

ADEMPIMENTI ANAGRAFICI

Art. 13.

Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione;
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. **((Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.))**

3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989 , n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Vigente al : 19-7-2024

Capo VI

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Art. 35.

(Contenuto dei certificati anagrafici).

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe **((sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR))**.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000 , n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(Testo A).

Vigente al : 19-7-2024

SEZIONE V

NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 46

(R)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) (3)**((21))**

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, ha disposto (con l'art. 17, comma 4- quater) che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 31 dicembre 2016

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 , n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

Vigente al : 19-7-2024

Sezione II

Fruibilità dei dati

Art. 62

(Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR).

1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti di cui al comma 6-bis. Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis. (38)

2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. (38)

2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri

civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito **((, con modificazioni,))** dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e 2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari, o garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati **((,integrati))** con il codice identificativo univoco di cui al **((comma 3,))** con le anagrafiche contenute nell'ANPR.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

- a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo (50);
- b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
- c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. (38)
(21)

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art. 2 comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-ter) che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Con esclusione della lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea".

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0013943 del 11/06/2021

Ministero dell 'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

~AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

~ AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

~AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

~AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO

AI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

~ ALL'ANCI

Circolare n.32/2021

Oggetto: Nuovo Portale ANPR - servizio richiesta "Rettifica dati".

Si fa seguito alla Circolare 19/2021 con la quale è stata segnalata la pubblicazione del nuovo Portale ANPR (www.anpr.interno.it) e l'avvio, in alcuni Comuni, della sperimentazione del nuovo servizio che consentirà al cittadino, residente in un comune transitato in ANPR, in possesso di CIE, CNS o SPIO, di prendere visione dei dati registrati nella propria scheda anagrafica ed, in presenza di eventuali errori, di chiederne an fine, la correzione al comune di residenza.

A tal riguardo si rappresenta che detta fase sperimentale è stata completata con esito positivo.

Inoltre, per corrispondere alle esigenze segnalate dagli ufficiali d'anagrafe dei Comuni partecipanti alla sperimentazione, è stata introdotta una specifica funzione che consente l'immediato rigetto delle domande irricevibili, descritta nelle nuove linee guida che si allegano e che sostituiscono integralmente le precedenti inviate.

Ciò premesso, si comunica che il predetto servizio sarà esteso a tutti i Comuni a decorrere dal prossimo **24 giugno**, ad eccezione dei Comuni di Roma e Napoli, per i quali, in considerazione delle dimensioni demografiche e del contesto organizzativo degli stessi, l'avvio del servizio è procrastinato ad altra data, tenuto conto della necessità di procedere ad una nuova fase sperimentale che risponda alle specifiche esigenze dei predetti Enti.

Si rappresenta, inoltre, che in data 22 giugno 2021, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, si svolgerà il seminario di approfondimento intitolato "Servizio di rettifica dei dati: le richieste di rettifica trasmesse dai cittadini", rivolto agli operatori di anagrafe dei Comuni, organizzato nell'ambito della collaborazione tra questo Ministero, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'incontro avverrà online, tramite la piattaforma Adobe Connect della SNA (in allegato le istruzioni per l'accesso).

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di informare i Sigg.ri Sindaci del contenuto della presente circolare, evidenziando che le eventuali criticità potranno essere segnalate al numero verde 800 863 116 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle

ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00).

Si ringrazia per l'attenzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO (Sgaraglia)

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0025518 del 15/11/2021

Ministero dell 'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
 - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
 - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
 - AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
- e, per conoscenza:
- AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE
 - AL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ROMA
 - ALL' ANCI ROMA

Circolare n. 90/2021

OGGETTO: rilascio delle certificazioni online da parte di ANPR. *Decreto ministeriale adottato ai sensi dell' art. 62, comma 6-bis del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche.*

Dal 15 novembre c.a. è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche attraverso l'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

Con il Decreto Ministeriale sopra indicato, infatti, adottato ai sensi dell'art. 62, commi 3 e 6-bis del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), come modificato dall'art.30 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120, sono state definite le modalità di utilizzo dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per l'erogazione di servizi online, finora forniti esclusivamente dai Comuni.

Detto decreto, consultabile sul sito istituzionale di questa Amministrazione, si colloca nell'ambito dell'ampio processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e di digitalizzazione dei servizi al cittadino.

Come noto, il vigente art. 62, comma 3, del CAD stabilisce che la piattaforma ANPR renda disponibile un servizio per il rilascio di certificazioni anagrafiche online, munite di *sigillo elettronico qualificato*¹ ed un servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art.13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 (Regolamento anagrafico). La disposizione di cui all'art. 30 del D.L. n. 76/2020 sopra citato, inoltre, modifica gli articoli 33, comma 2, e 35, comma 1, del predetto DPR n.223/1989, prevedendo, in particolare, che sulle certificazioni anagrafiche di ANPR, il sigillo elettronico sostituisca la firma dell'ufficiale di anagrafe, che continuerà ad essere apposta esclusivamente sulle certificazioni anagrafiche rilasciate dal Comune. L'ulteriore modifica riguarda l'art.13, comma 3, dello stesso Regolamento anagrafico ed è finalizzata a consentire la presentazione in modalità telematica, tramite ANPR, delle dichiarazioni anagrafiche previste dall'art.13, comma 1 lett. a), b) e c) riguardanti alcune mutazioni relative alla posizione anagrafica degli iscritti.

In base al nuovo decreto, quindi, il cittadino, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale², allo stato, può chiedere per sé stesso e per i componenti della propria famiglia anagrafica alcune tipologie di certificati³, mentre per il servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, ancora in fase di sperimentazione, si fa riserva di successivi aggiornamenti.

I certificati digitali sono esenti dal bollo, fino al 31 dicembre p. v., e possono essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Il servizio consente, altresì, la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poter! o scaricare in formato pdf o ricever! o via email.

Si evidenzia che i predetti servizi telematici offerti da ANPR configurano una modalità aggiuntiva rispetto ai servizi già erogati dai comuni.

Ciò premesso, si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.

IL CAPO DIPARTIMENTO (Sgaraglia)

¹ Cfr. Regolamento (CE) 2317/2014, n.91 0/2014.

² Carta d'identità elettronica- CIE, Carta Nazionale dei servizi- CNS, Sistema pubblico d'identità digitale- SPIO (art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005)

³ Certificati anagrafici di: residenza, stato di famiglia, contratto di convivenza nascita, stato civile, stato libero, matrimonio, unione civile, cittadinanza, esistenza in vita.

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0010527 del 21/04/2022

Ministero dell 'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- AI SIGG. PREFETII DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza:

- AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE
- AL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ROMA
- ALL'ANNO ROMA

Circolare n. 36/2022

Oggetto: Decreto del Ministero dell'interno 3 novembre 2021 recante : " *Modalità di erogazione da parte dei ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on fine e per la presentazione on fine delle dichiarazioni anagrafiche*". Istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche *on line* mediante i servizi resi disponibili da ANPR.

Si fa seguito alla circolare n. 12 del 2022 di questo Dipartimento, con la quale è stato comunicato l'avvio, a decorrere dal 1° febbraio 2022, per alcuni Comuni, del nuovo servizio telematico, messo a disposizione da ANPR, per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche previste dall'art. 13, comma 1, lett. a), b), e c) del DPR n. 223 del 30 maggio 1989:

- dichiarazione di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune o dall'estero (per i cittadini italiani iscritti all'AIRE), a un qualsiasi Comune sul territorio nazionale;
- dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito di un qualsiasi Comune sul territorio nazionale.

Al riguardo si rappresenta che il medesimo servizio, atteso l'esito positivo della prima fase di applicazione, sarà disponibile, a decorrere dal prossimo 27 aprile, per i restanti Comuni, che potranno gestire le predette dichiarazioni tramite la *Web application* della stessa ANPR o tramite gli applicativi gestionali locali, previamente adeguati ai servizi applicativi (*web services*) di ANPR, secondo le indicazioni già fornite con la precedente circolare.

Si rammenta, in proposito, che il cittadino potrà accedere al Portale ANPR (www.anagrafenazionale.interno.it), nell'area dedicata ai "Servizi al cittadino", con la propria identità digitale : CIE (carta d'identità elettronica), CNS (carta nazionale servizi) o SPIO (sistema pubblico d'identità digitale) e compilare la dichiarazione anagrafica, seguendo le indicazioni della "Guida operativa per i cittadini", pubblicata nella sezione "Residenza" dello stesso Portale.

Il flusso di informazioni relativo al nuovo servizio sarà gestito dai Comuni, nel rispetto della normativa anagrafica, seguendo le istruzioni contenute nel manuale "Guida operativa per i Comuni", di cui si allega la versione aggiornata con le ulteriori indicazioni rispondenti alle esigenze emerse nel corso dello svolgimento della prima fase di attuazione del servizio.

Dette modalità operative sono pubblicate anche al seguente indirizzo:

<https://github.com/italia/anpr/issues/3043>

Si fa presente, inoltre, che a partire dal prossimo mese di maggio, i funzionari degli uffici anagrafici potranno iscriversi ai corsi di formazione, organizzati in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, sulle principali funzionalità previste dalla Web Application di ANPR. Le modalità di partecipazione sono descritte nel portale ANPR, all'indirizzo <https://www.anagrafenazionale.interno.it/il-progetto/strumenti-dilavoro/formazione/>. Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di informare i Sigg.ri Sindaci del contenuto della presente circolare, evidenziando che le eventuali problematiche tecniche potranno essere segnalate al numero verde 800 863 116, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

IL CAPO DIPARTIMENTO (Sgaraglia)

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0004214 del 07/02/2024

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di BOLZANO
Al Sig. Presidente della Regione autonoma VALLE D'AOSTA
E, p.c.
Al Gabinetto del Ministro SEDE
Al Dipartimento per la Trasformazione digitale ROMA
All'Agenzia per l'Italia Digitale ROMA
All'ANCI ROMA

Circolare n. 9/2024

OGGETTO: Decreto del Ministero dell'interno recante *“Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 per garantire, mediante l'ANPR, l'accesso nonché l'espletamento in linea delle procedure di cui all'allegato II al medesimo regolamento e relative alla richiesta di una prova della registrazione di nascita, alla registrazione del cambio di indirizzo ed alla richiesta di una prova di residenza”*. Istruzioni operative per la gestione delle dichiarazioni anagrafiche on line presentate dai cittadini dell'Unione Europea mediante i servizi resi disponibili da ANPR.

Il Decreto indicato in oggetto, pubblicato sul Portale ANPR all'indirizzo <https://www.anagrafenazionale.interno.it/anpr/notizie/> ha disciplinato l'adeguamento dell'infrastruttura ANPR alle previsioni del Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 *che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012*.

In particolare, l'articolo 6 paragrafo 1 del Regolamento citato ha disposto che ciascuno Stato membro, consenta agli utenti di accedere alle procedure di cui all'Allegato II dello stesso Regolamento per espletarle interamente *on line*.

Nell'ambito di tali procedure, quelle sotto indicate, riguardanti la materia anagrafica sono erogate dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR):

- Richiesta di una prova della registrazione di nascita (certificato anagrafico di nascita);
- Richiesta di una prova di residenza (certificato di residenza);
- Registrazione del cambio di indirizzo (domanda d'iscrizione anagrafica).

Il decreto in esame disciplina, quindi, le modalità tecniche di richiesta e di rilascio del certificato di nascita e di presentazione della domanda di iscrizione anagrafica da parte dei cittadini dell'Unione tramite i servizi telematici forniti dal Portale ANPR, mentre il servizio di certificazione della residenza, già disponibile sullo stesso Portale, sarà fruibile a seguito dell'iscrizione anagrafica con

le modalità indicate dal Decreto 3 novembre 2021 recante *Modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente*.

Si precisa inoltre che la procedura “Richiesta di una prova della registrazione di nascita” consente al cittadino dell’Unione, nato in Italia e non più iscritto nell’ANPR alla data della richiesta, di chiedere il rilascio di un certificato di nascita, esclusivamente per sé stesso, mentre la procedura “Registrazione del cambio di indirizzo” consente al cittadino dell’Unione di chiedere l’iscrizione anagrafica per sé ed eventualmente per i propri familiari, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, allegando la prescritta documentazione.

Il decreto in esame si compone anche di un disciplinare tecnico che definisce le nuove specifiche di accesso al sistema ANPR, nonché le ulteriori misure di sicurezza implementate.

Per l’utilizzo dei nuovi servizi, il richiedente deve accedere al Portale ANPR, nell’area dedicata ai “*Servizi al Cittadino*” attraverso il nodo eIDAS , integrato nel citato Portale ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1463 della Commissione Europea del 5 agosto 2022 e secondo le indicazioni operative di cui all’avviso 01-2018 recante “*Note per il dispiegamento del LOGIN EIDAS presso le Pubbliche Amministrazioni*”, pubblicato e aggiornato da AgID sul sito <https://www.agid.gov.it/it>.

L’operatore comunale avrà accesso alle dichiarazioni di residenza di propria competenza presentate dagli interessati tramite il servizio suindicato, mediante l’apposita funzionalità “*dichiarazioni di trasferimento in Italia trasmesse dai cittadini UE*”, disponibile nella sezione “*utilità e notifiche*” dell’Applicazione Web di ANPR e provvederà alla relativa gestione, nel rispetto della normativa anagrafica, seguendo le istruzioni contenute nell’unito manuale “*Guida operativa per i Comuni*”.

I Comuni potranno gestire il flusso di informazioni relativo al nuovo servizio anche utilizzando i propri applicativi gestionali. A tal fine, sono disponibili nell’ ambiente di *Test Comuni* di ANPR i servizi applicativi dedicati (web services) per i necessari adeguamenti del software anagrafico. Le modalità operative sono descritte al seguente link

<https://github.com/italia/anpr/issues/4253>.

Si segnala infine che sono in fase di programmazione, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, nuovi corsi di formazione sulle principali funzionalità previste dall’Applicazione Web di ANPR. Il calendario dei corsi e le modalità di partecipazione saranno pubblicate sul Portale ANPR, all’indirizzo

<https://www.anagrafenazionale.interno.it/areatecnica/formazione/>.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di informare i Sigg.ri Sindaci del contenuto della presente circolare, evidenziando che le eventuali problematiche tecniche potranno essere segnalate al numero verde 800 863 116, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

IL DIRETTORE CENTRALE

De Vito